

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Fondata nel 1841

ACCORDO AZIENDALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
IMPIEGATIZIO E SUBALTERNO

Il giorno 14 dicembre 1956, in Pesaro

fra

- la CASSA DI RISPARMIO DI PESARO, rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, AVV.COMM. GIULIO GIOVANELLI, assistito dal Direttore Generale, COMM.RAG. FRANCESCO TEDESCHI

e

- la FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B.), rappresentata dal RAG. AMATO GALLAMINI - Membro del Direttivo Centrale - assistito dal Segretario dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Pesaro, signor OTELLO GODI

p r e m e s s o

a) che, in virtù della adesione data all'Accordo nazionale stipulato fra l'A.C.R.I. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori il 27 luglio 1956, la CASSA DI RISPARMIO DI PESARO ha assunto l'obbligo di migliorare, con decorrenza 1° gennaio 1957, il trattamento economico del dipendente personale, utilizzando, a tal fine, un importo corrispondente all'8% (otto per cento) dell'ammontare lordo delle retribuzioni del mese di giugno 1956; ragguagliate ad anno, esclusi gli assegni familiari;

b) che, con altro Accordo nazionale, stipulato fra l'A.C.R.I. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori il 7 novembre 1956, sono state fissate le misure e le modalità di corresponsione della indennità di contingenza, della indennità di mensa e della indennità di rischio, e sono state convenute le misure massime delle indennità di carica, se ed in quanto dovute;


c) che pertanto deve ora procedere alla determinazione del trattamento economico da praticarsi dalla Cassa di Risparmio di Pesaro al dipendente personale bancario con decorrenza 1° gennaio 1957,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1°) Il presente Accordo si applica al personale impiegatizio e subalterno della Cassa di Risparmio di Pesaro appartenente all'organico del ramo credito.

2°) Con decorrenza 1° gennaio 1957, il trattamento economico del personale specificato nel precedente articolo 1° viene aumentato utilizzando un importo corrispondente all'8% (otto per cen-

./.



to) delle retribuzioni lorde in atto nel giugno 1956, ragguaglia-
te ad anno, esclusi dal computo gli assegni familiari.

3°) Il trattamento economico determinato come all'art.2 ri-
sulta dalle Tabelle "A" e "B" che si allegano al presente Accor-
do, di cui formano parte integrante, e si applica al personale
che sarà in servizio alla data del 1° gennaio 1957 ed a quello
che sarà assunto dopo la stessa data.

4°) Il trattamento economico di cui al presente Accordo, fat-
ta esclusione della "Indennità di rischio", è variabile in rela-
zione al mutamento del costo della vita, con le modalità in vi-
gore e con quelle che potranno essere, in prosieguo di tempo,
concordate dall'A.C.R.I. con le competenti Organizzazioni Sinda-
cali dei Lavoratori.

5°) Il presente Accordo ha la durata di anni due dal 1° gen-
naio 1957 e si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in
biennio, ove non venga disdettato da una delle parti almeno tre
mesi prima della scadenza.

6°) La regolamentazione prevista dal presente Accordo abroga
e sostituisce quella contenuta negli Accordi economici azienda-
li precedentemente stipulati.

7°) Ai sensi del r.d. 12 agosto 1937 n.1757, l'esecutività
del presente Accordo è subordinata al nulla osta del superiore
Organo di Vigilanza.

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

Il Presidente


F/to Giovanelli

Il Direttore Generale

F/to Tedeschi

FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B.)

F/ti Gallamini - Godi



CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

ACCORDO AZIENDALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
 IMPIEGATIZIO E SUBALTERNO

TABELLA "A" - STIPENDI

(Importi mensili per 15 mensilità)

	IMPIEGATI		IMPIEGATE		COMMESSI	
	1 [^] cat.	2 [^] cat.	1 [^] cat.	2 [^] cat.	1 [^] cat.	2 [^] cat.
<u>Anni di età</u>						
18 - 19	23.247	18.950	20.611	17.462	---	15.209
19 - 21	28.277	23.814	24.923	21.620	19.938	18.027
<u>Dopo il 21^o anno</u>						
Ol. Perm.						
1 2	33.548	27.618	29.357	25.781	24.246	21.962
2 2	36.065	29.756	31.695	27.795	26.016	23.605
3 2	38.760	32.012	34.210	29.935	27.900	25.248
4 2	41.754	34.506	36.904	32.190	29.906	27.129
5 2	45.109	37.239	39.779	34.565	32.088	29.006
6 2	48.461	39.973	42.653	36.944	34.270	30.882
7 2	51.818	42.702	45.528	39.316	36.451	32.763
8 2	55.175	45.433	48.404	41.692	38.634	34.641
9 2	58.528	48.164	51.281	44.067	40.817	36.522
10 2	61.881	50.896	54.152	46.445	42.999	38.397
11 2	65.234	53.629	57.023	48.818	45.182	40.274
12 2	68.589	56.362	59.906	51.193	47.365	42.155
13 -	71.945	59.092	62.780	53.568	49.547	44.033

CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

ACCORDO AZIENDALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
IMPIEGATIZIO E SUBALTERNO

TABELLA "B" - INDENNITA'

1°) INDENNITA' DI CONTINGENZA

(da corrisondersi per 15 mensilità in un anno)

<u>P i a z z e</u>	Personale che ha compiuto il 21° anno ed a quello di età inferiore che fruisce di assegni familiari	Personale di età compresa fra il 18° e il 21° anno
1^ cat. con oltre 200.000 ab.	L. 20.166	L. 13.687
2^ " con pop. fra 50.000 e 200.000 ab.	" 18.034	" 12.243
3^ " con pop. oltre 20.000 e fino a 50.000 ab.	" 15.848	" 10.819
4^ " con pop. oltre 5.000 e fino a 20.000 ab.	" 13.722	" 9.045
5^ " con pop. fino a 5.000 ab.	" 12.630	" 7.778

2°) INDENNITA' DI MENSA

(da corrisondersi per 12 mensilità in un anno)

1^ cat. di piazze (oltre 200.000 ab.)	L. 6.240
2^ " " " (fra 50.000 e 200.000 ab.)	" 5.119
3^ " " " (oltre 20.000 e fino a 50.000 ab.)	" 4.026
4^ " " " (oltre 5.000 e fino a 20.000 ab.)	" 2.722
5^ " " " (fino a 5.000 ab.)	" 2.251

./.

Handwritten text, possibly a header or title, located in the upper left quadrant of the page.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries, located in the middle section of the page.

Second main body of handwritten text, continuing the list or series of entries, located in the lower middle section of the page.

TABELLA "B" - INDENNITA'3°) INDENNITA' DI CARICA

(da corrispondersi per 15 mensilità in un anno)

- Capi Ufficio della Direz.Gen. e della Sede Centrale	L.	12.672
- Capi Ufficio delle Dipendenze	"	7.602
- Vice Capi Uff. della Direz.Gen. e della Sede Centrale	"	7.602
- Vice Capi Ufficio delle Dipendenze	"	4.850
- Capo Commesso custode della Direzione Generale	"	2.000

4°) INDENNITA' DI PEGGENZA

(da corrispondersi per 15 mensilità in un anno)

= L'indennità è connessa alla funzione e viene corrisposta, per la durata di questa, ai Titolari di Dipendenze non forniti di grado) =

- Titolari di Agenzie autonome (1^ classe)	L.	4.850
- Titolari di Agenzie aggregate (2^ classe)	"	3.300

5°) INDENNITA' DI RISCHIO

(da corrispondersi per 12 mensilità in un anno)

- Cassieri della Sede Centrale	L.	9.592
- Cassieri delle Filiali	"	7.194
- Cassieri delle Agenzie	"	3.839
- Addetto al Servizio Valori Bollati presso la D.G.	"	5.137
- Commessi di cassa della Sede Centrale	"	2.739

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967